

AGEVOLAZIONI FISCALI PER CHI EFFETTUA EROGAZIONI LIBERALI

Il sistema tributario italiano prevede, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di enti appartenenti al settore del non profit, tra cui le Onlus, **agevolazioni fiscali** da far valere nella dichiarazione dei redditi, sia come detrazioni dall'imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef (art.14 del decreto legge n°35 del 14/03/05, convertito in legge n°80 del 14/05/05 e art. 13 del decreto legislativo n°460 del 04/01/97).

Detrazioni: agevolazioni consistenti nella possibilità di sottrarre determinate somme dall'imposta lorda calcolata, riducendola.

Deduzioni: importi che si possono sottrarre dal reddito complessivo, su cui si calcolano le imposte. Le deduzioni riducono a monte l'imponibile fiscale.

La **Roberto Wirth Fund** è una **Onlus** (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e per tale ragione chi contribuisce, con una donazione, al raggiungimento dei suoi obiettivi a favore dei bambini sordi e sordociechi, ha la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.

Vediamo in che cosa consistono i benefici fiscali per i donatori, sia nel caso di persone fisiche che nel caso di imprese.

BENEFICI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE

Deduzione dal reddito complessivo sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di Euro 70.000,00 (Art.14 del decreto legge n°35 del 14/03/05 successivamente convertito in legge n°80 del 14/05/05).

Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono deducibili, in sede di dichiarazione dei redditi, dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% dello stesso, e comunque nella misura massima di Euro 70.000 annui (più specificatamente, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti). Ciò significa che una persona fisica il cui reddito dichiarato è pari, ad esempio, ad Euro 30.000,00 può dedurre dal proprio reddito Euro 3.000,00 (10% del reddito

dichiarato); se il reddito è pari a Euro 700.000, può dedurre Euro 70.000; per chi è possessore di un reddito di Euro 800.000,00, invece, scatta il limite di Euro 70.000 (essendo, in questo caso, pari a Euro 80.000, il 10% del reddito dichiarato).

La deduzione non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali previste da altre norme (vedi paragrafo successivo), indipendentemente dall'importo erogato. Ad esempio, se il contribuente effettua erogazioni liberali (anche a più beneficiari) per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, per la parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge. La scelta effettuata per un tipo di agevolazione si applica a tutto il periodo d'imposta.

In alternativa

Detrazione dall'IRPEF pari al 19% delle erogazioni in denaro fino a Euro 2.065,83 (Art. 13 del decreto legislativo n°460 del 04/01/97, comma 1).

Si prevede la possibilità di detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato a favore delle Onlus, fino ad un limite annuo di Euro 2.065,83 (le erogazioni liberali possono essere dichiarate sul MOD.UNICO ex 740 o MOD. 730 come oneri detraibili).

Importante

In entrambi i casi, le agevolazioni fiscali sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni o contributi sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.L. 241/97 (carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Non è possibile dedurre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall'Ente.

Nel caso della deduzione dal reddito, le **erogazioni liberali in natura** devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori. E' obbligo di colui che effettua l'erogazione, conservare la ricevuta del versamento, rilasciata dall'Onlus, per far valere la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali.

BENEFICI FISCALI PER LE IMPRESE

Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di Euro 70.000,00 (Art. 14 del decreto legge n°35 del 14/03/05 successivamente convertito in legge n°80 del 14/05/05).

Le liberalità in denaro o in natura erogate da imprese (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale sono deducibili, in sede di dichiarazione dei redditi, dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite 10% dello stesso, e comunque entro il limite massimo di 70.000 euro annui (più specificatamente, l'erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).

Le **erogazioni liberali in natura** devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale (listini, tariffari, perizie, eccetera), deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

In alternativa

Deduzione dal reddito delle erogazioni in denaro fino a Euro 2.065,83 o al 2% del reddito.

Si prevede la possibilità di dedurre le erogazioni liberali dal reddito d'impresa dichiarato (art. 65 comma 2 lettera c-sexies del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico) per un importo non superiore a Euro 2.065,82 o al 2% del predetto reddito. Le donazioni superiori a Euro 2.065,83, dunque, possono essere dedotte fino al 2% del reddito di impresa dichiarato.

Ciò significa che qualora ad esempio il reddito sia pari ad Euro 8.000.000,00 ed Euro 800.000,00, pari al 10%, e la somma ammissibile quale deduzione è il limite massimo di Euro 70.000,00, è possibile optare per la vecchia normativa che permette di dedurre sino ad un massimo del 2% del reddito d'impresa e cioè Euro 160.000,00.

Importante

Le deduzioni sono consentite a condizione che il versamento di tali erogazioni o contributi sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti

dall'art. 23 del D.L. 241/97 (carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Non è possibile dedurre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall'Ente.

E' obbligo di colui che effettua l'erogazione, conservare la ricevuta del versamento, rilasciata dall'Onlus, per far valere la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali.

Cessione gratuita di beni

Ai fini delle imposte sui redditi, non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze, le seguenti cessioni in favore delle Onlus:

- cessione gratuita, e senza alcun limite, di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa cedente (*Art. 13 del decreto legislativo n°460 del 04/01/97, comma 2*). Costi deducibili dal reddito d'impresa senza limiti;
- cessione gratuita anche di altri beni, diversi dai precedenti (*Art. 13 del decreto legislativo n°460 del 04/01/97, comma 3*), a condizione che: si tratti di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 1.032,91 euro. Tale costo specifico, vale a dire il costo sostenuto dall'impresa per la realizzazione o l'acquisto dei beni, concorre, peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità prima indicato (fino a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato).

Importante

Per fruire delle agevolazioni sopra indicate tanto l'impresa cedente quanto la Onlus beneficiaria devono rispettare alcuni adempimenti:

Impresa cedente: ha l'obbligo di comunicare preventivamente al competente ufficio delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le singole cessioni di beni (la comunicazione è esclusa nei casi di beni facilmente deperibili e di modico valore); deve annotare nei registri IVA, o in apposito prospetto, quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese; deve conservare la dichiarazione rilasciata dalla Onlus nei cui confronti ha effettuato la cessione.

Onlus: deve rilasciare all'impresa donante una dichiarazione in cui occorre attestare l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti, in conformità alle finalità istituzionali e a realizzare l'effettivo utilizzo diretto.

Si ricorda, infine, che le cessioni gratuite di beni a favore delle Onlus, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, sono considerate operazioni esenti da IVA.

Costi del personale per prestazioni erogate in favore delle Onlus

Sono deducibili dal reddito prodotto dalle imprese le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato, le cui prestazioni sono rese a beneficio di una Onlus, nel limite del cinque per mille del costo globale di lavoro dipendente indicato nella dichiarazione dei redditi. In pratica, è consentito alle imprese "dare in prestito" i propri dipendenti ad una Onlus senza, con questo, dover rinunciare alla deduzione delle relative spese (*Art. 13 del decreto legislativo n°460 del 04/01/97, comma 1, n°2, lettera b; TUIR – Art. 100, comma 2, lett. i).*

Tabella 1: Agevolazioni fiscali per le persone fisiche

TIPO DI LIBERALITÀ	AGEVOLAZIONE FISCALE SPETTANTE
Erogazione in denaro o in natura	<p>In alternativa, una delle seguenti:</p> <p>Deduzione dal reddito complessivo sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di Euro 70.000,00</p> <p>Solo per le erogazioni in denaro, detrazione dall'IRPEF pari al 19% delle erogazioni, fino a Euro 2.065,83</p> <p><i>(Art. 14 del decreto legge n°35 del 14/03/05 successivamente convertito in legge n°80 del 14/05/05; Art. 13 del decreto legislativo n°460 del 04/01/97, comma 1)</i></p>

Tabella 2: Agevolazioni fiscali per le imprese

TIPO DI LIBERALITÀ	AGEVOLAZIONE FISCALE SPETTANTE
<p>Erogazione in denaro o in natura</p>	<p>In alternativa una delle seguenti:</p> <p>Deduzione dal reddito complessivo sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di Euro 70.000,00.</p> <p>Deduzione, ma solo per le erogazioni in denaro, dal reddito di impresa dichiarato fino a Euro 2.065,83 o al 2% del reddito. <i>(Art. 14 del decreto legge n°35 del 14/03/05 successivamente convertito in legge n°80 del 14/05/05 e TUIR – Art. 100, comma 2, lett. h)</i></p>
<p>Cessione di prodotti alimentari e di farmaci</p>	<p>Costi deducibili dal reddito d'impresa, senza alcun limite. Le cessioni non costituiscono ricavi o plusvalenze.</p> <p><i>(Art. 13 del decreto legislativo n°460 del 04/01/97, comma 2)</i></p>
<p>Cessione di altri beni prodotti e scambiati dall'impresa</p>	<p>Il costo specifico complessivo dei beni ceduti non deve essere superiore a 1.032,91 euro. Tale costo specifico, vale a dire il costo sostenuto dall'impresa per la realizzazione o l'acquisto dei beni, concorre, peraltro, con eventuali erogazioni liberali in denaro alla formazione del limite di deducibilità (fino a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato).</p> <p><i>(Art. 13 del decreto legislativo n°460 del 04/01/97, comma 3)</i></p>
<p>Costi del personale per prestazioni erogate in favore delle Onlus</p>	<p>Deducibilità dal reddito prodotto dalle imprese, nel limite del cinque per mille del costo globale di lavoro dipendente indicato nella dichiarazione dei redditi.</p> <p><i>(Art. 13 del decreto legislativo n°460 del 04/01/97, comma 1, n°2, lettera b; TUIR – Art. 100, comma 2, lett. i)</i></p>